

Pubblicato il 11/11/2022

N. 14732/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11856/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11856 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cristina Sdringola, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Buchicchio, Maria Rita Fiorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Nazionale, non costituito in giudizio;

nei confronti

Valentina Antonelli, Marija Strujic, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO – previa sospensiva e/o adozione delle idonee misure cautelari

1.- dell'esito della prova scritta del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, indetto dal Ministero dell'Istruzione con Decreto Dipartimentale 21.4.2020 n. 499, come modificato ed integrato dal Decreto Dipartimentale 5.1.2022 n. 23 “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado» ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” - sostenuta dalla ricorrente per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese) per la Regione Umbria - nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e della conseguente non ammissione alla prova orale;

2.- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso ordinario, indetto con il D.D. n. 499/2020 come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022, per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese) per la Regione Umbria, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria in data 15.6.2022, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente e dell'Avviso di pubblicazione del calendario di convocazione prova orale del Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria, prot. n. 8046 del 15.6.2022, sempre nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

3.- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti (nn. 31 e 40), sotto-posti alla stessa ricorrente, erronei e/o fuorvianti e, comunque, illegittimi;

4.- dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Istruzione 9.11.2021 n. 326, per la prova scritta della classe di concorso AB25

– Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale di cui allo stesso art. 7 del D.M. n. 326/2021, nella parte in cui include i quesiti corrispondenti ai nn. 31 e 40, sottoposti alla ricorrente;

5.- della batteria di quesiti sottoposti alla ricorrente per la prova scritta, per la classe di concorso AB25 – Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Umbria, nella parte in cui include le domande nn. 31 e 40, ovvero in subordine, per l'annullamento delle domande di cui ai nn. 31 e 40, con conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;

6. - del correttore e del foglio risposte e dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare al candidato in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito relativo al testo letterario di James Joyce su Gente di Dublino, Eveline e al quesito sull'organizzazione del sistema politico di un paese, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti e, in ogni caso, illegittimi;

7.- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale ed è stata esclusa la ricorrente dalla successiva fase concorsuale;

8.- del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari;

9.- nonché, del silenzio-rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela de-gli atti e provvedimenti di esclusione dell'istante alla successiva fase concorsuale, inviata al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria il 6.7.2022

10.- di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, del decreto del D.D. n. 499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal D.D. n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto

comunque pregiudizievole per la ricorrente.

nonché, per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti nn. 31 e 40, con la conseguenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate, con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale

e, per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti nn. 31 e 40, adottando ogni provvedimento conseguenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande dianzi ricordate con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sdringola Cristina il 28/10/2022: PER L'ANNULLAMENTO – previa sospensiva e/o adozione delle idonee misure cautelari - della graduatoria di merito, approvata con Decreto del Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria n. 461 del 19.07.2022, della procedura concorsuale ordinaria relativa ai posti comuni, per la classe di concorso AB25 (Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di I grado - Inglese) relativa alla Regione Umbria, pubblicata nell' “Albo Concorso Ordinario Docenti 2020 Concorso Secondaria” dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria in data 19.7.2022, nonché dello stesso D.D. 461 del 19.07.2022 e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai *quiz* contestati dalla parte ricorrente.

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata con motivi aggiunti;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in parte motiva, precisando che l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 9 maggio 2023. per il prosieguo.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO